Scheda informativa, 13.03.2026

Aiuti di Stato

Di cosa si tratta?

Gli aiuti di Stato conferiscono vantaggi economici a determinate imprese e possono quindi falsare la concorrenza. Può trattarsi di sussidi a favore di certe aziende o di altri benefici finanziari, tra cui mutui a condizioni vantaggiose, garanzie di Stato o sgravi fiscali.

Gli aiuti di Stato possono anche essere auspicabili se sono giustificati da un interesse pubblico, ad esempio per rafforzare la piazza economica di una regione strutturalmente debole o per promuovere le tecnologie ecocompatibili.

Il diritto in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea (UE) mira essenzialmente a prevenire le distorsioni della concorrenza, perché indesiderate, e a garantire pari condizioni a tutti i soggetti che operano nel suo mercato. Ecco perché l'UE sorveglia gli aiuti di Stato dei suoi Paesi membri.

Nell'UE gli aiuti di Stato sono di norma vietati, anche se esistono numerose eccezioni. Questi aiuti sono inoltre soggetti al nullaosta della Commissione europea solo se superano una certa soglia. Grazie alle numerose deroghe, gli aiuti di Stato sono perlopiù ammessi e non richiedono un esame caso per caso. Viceversa, la Commissione europea autorizza oltre il 95 per cento degli aiuti che le vengono segnalati.

Oggi la Svizzera sorveglia gli aiuti di Stato, ma solo nel settore del trasporto aereo, compito che è affidato alla Commissione della concorrenza (COMCO). Le autorità che concedono aiuti in questo settore sono tenute a chiedere il suo parere.

Punti essenziali

Per l'UE la sorveglianza degli aiuti di Stato è un presupposto per la partecipazione al suo mercato interno. La Svizzera intende istituire un sistema corrispondente, ma solo in alcuni settori di questo mercato. I nostri negoziatori sono infatti riusciti a limitare questo obbligo di sorveglianza ai campi d'applicazione dell'Accordo sul trasporto aereo, dell'Accordo sui trasporti terrestri e dell'Accordo sull'energia elettrica (l'Accordo di libero scambio del 1972 e l'Accordo sugli appalti pubblici rimangono impregiudicati perché non rientrano nel «pacchetto» in questione). Il testo del Protocollo sugli aiuti di Stato contempla eccezioni esplicite per il servizio pubblico e valori soglia minimi e nell'Accordo sull'energia elettrica le norme pertinenti prevedono ulteriori garanzie settoriali.

Il cosiddetto «approccio a due pilastri» è stato confermato: nel nostro Paese gli aiuti di Stato saranno sorvegliati da un'autorità di sorveglianza svizzera e giudicati dai nostri tribunali competenti. Il sistema di sorveglianza proposto è compatibile con l'ordinamento costituzionale elvetico e rispetta le competenze dei Cantoni, dell'Assemblea federale e del Consiglio federale.

Nello specifico, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni dovranno annunciare all'autorità di sorveglianza svizzera qualsiasi nuovo aiuto previsto che supera una determinata soglia e che non rientra nelle deroghe all'obbligo di annuncio. Dopo averlo esaminato, l'autorità emanerà un parere non vincolante. Se questo parere sarà disatteso, l'autorità dovrà impugnare l'aiuto davanti a un tribunale svizzero.

Per l'istituzione di un apposito sistema di sorveglianza in Svizzera è previsto un periodo transitorio di cinque anni. Una volta scaduto, l'autorità di sorveglianza avrà un ulteriore anno di tempo per elaborare una panoramica dei regimi di aiuti esistenti. Per quanto riguarda gli sviluppi relativi a importanti interessi svizzeri e la politica industriale dell'UE è previsto un meccanismo di consultazione che consentirà al nostro Paese di esporre il suo punto di vista.

Le prestazioni del servizio pubblico resteranno impregiudicate, anche perché sono solitamente lecite pure nell'UE. Sono inoltre previsi valori soglia e numerose deroghe. La sorveglianza si limita esclusivamente ai settori disciplinati dai suddetti accordi. In Svizzera, ad esempio, il trasporto pubblico puramente nazionale esula dal campo d'applicazione di questi accordi perché non è coperto dall'Accordo sui trasporti terrestri e non lo sarà nemmeno in futuro.

Attuazione in Svizzera

La Svizzera intende recepire le norme sostanziali dell'UE in materia di aiuti di Stato limitatamente ai campi d'applicazione dell'Accordo sul trasporto aereo, dell'Accordo sui trasporti terrestri e dell'Accordo sull'energia elettrica, conformandosi così alle regole di gioco vigenti sul mercato comunitario. In questi settori, la sorveglianza degli aiuti svizzeri sarà tuttavia garantita nel quadro di una procedura separata ed equivalente a quella dell'UE. Questa procedura sarà specificata nella nuova legge federale sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (LSaS), nel rispetto dell'ordinamento costituzionale svizzero e delle competenze dei Cantoni, dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dei tribunali svizzeri.

Nell'ambito di questa procedura, l'ente che intende concedere un aiuto («ente erogatore») potrà chiedere consulenza all'autorità di sorveglianza al momento di elaborare il progetto corrispondente. L'ente dovrà annunciare l'aiuto previsto all'autorità. Nell'ambito di un esame semplice quest'ultima valuterà entro due mesi se l'aiuto è compatibile con gli accordi internazionali di cui sopra. In caso di dubbi avvierà un esame approfondito, che può durare fino a dodici mesi. L'esame si conclude con un parere non vincolante. Prima della concessione dell'aiuto, l'atto giuridico finale viene comunicato all'autorità di sorveglianza. Se questa ritiene che l'aiuto sia illecito, deve interporre ricorso davanti all'istanza competente. Solo un tribunale svizzero può prendere una decisione giuridicamente vincolante sulla liceità dell'aiuto e, se necessario, chiederne il recupero. Anche i concorrenti delle aziende beneficiarie possono eventualmente interporre ricorso. Le principali fasi procedurali vengono pubblicate dall'autorità di sorveglianza in un'apposita banca dati.

Visti il campo d'applicazione ristretto e le deroghe agli obblighi di annuncio e di comunicazione, a lungo termine si prevedono all'incirca cinque esami semplici e un esame approfondito all'anno.

Rilevanza per la Svizzera

In quanto economia aperta di medie dimensioni, la Svizzera deve poter contare su un ampio accesso ai mercati esteri. Partecipare al mercato comunitario a condizioni paritarie è quindi di fondamentale importanza.

Il sistema economico svizzero è basato sulla libertà economica e sulla concorrenza. Anche la Svizzera trae quindi beneficio da una concorrenza equa. Sorvegliare gli aiuti di Stato – requisito che consente alle imprese svizzere di accedere al mercato comunitario – è pertanto anche nel nostro interesse.

La COMCO sorveglia già oggi gli aiuti di Stato svizzeri nel settore del trasporto aereo in conformità con il diritto dell'UE, pur non avendo alcuna possibilità di ricorso. Anche nei settori dei trasporti terrestri e dell'energia elettrica saranno introdotte norme sugli aiuti di Stato che rientrano nei campi d'applicazione degli accordi corrispondenti. Nel settore dell'energia elettrica, i principali aiuti di Stato svizzeri esistenti sono stati garantiti per contratto. In quello dei trasporti terrestri, l'accordo corrispondente riguarda unicamente il traffico transfrontaliero, dove non sono noti aiuti di Stato svizzeri. Infine, gli aiuti esistenti non possono essere recuperati. Questo vale in particolare per gli aiuti individuali esistenti. Solo a partire dal momento in cui un regime di aiuti esistente fosse giudicato illecito non sarebbe più possibile concedere nuovi aiuti sulla base di questo regime.

In concreto

- **Modello a due pilastri:** un'azienda elettrica del Baden-Württemberg è irritata dal fatto che un suo concorrente dell'Oberland bernese riceve degli aiuti da parte del Cantone di Berna. Anche la ditta bernese si sente svantaggiata perché il concorrente tedesco percepisce degli aiuti dal Baden-Württemberg. Entrambe le aziende sono convinte che questi aiuti falsino la concorrenza e siano incompatibili con le norme sugli aiuti di Stato previste dall'Accordo sull'energia elettrica. L'azienda bernese si rivolge quindi alla Commissione europea, quella tedesca all'autorità di sorveglianza svizzera. Entrambe le autorità constatano che gli aiuti non sono stati annunciati correttamente, per cui – indipendentemente l'una dall'altra – li sottopongono a una valutazione nell'ambito di due procedure separate, ma equivalenti: la Commissione europea esamina gli aiuti del Baden-Württemberg, l'autorità svizzera quelli del Cantone di Berna. Queste autorità, se concludono che gli aiuti sono incompatibili con le norme sugli aiuti di Stato dell'Accordo sull'energia elettrica, chiederanno che siano recuperati. Nello specifico, le due procedure equivalenti funzionano così:
    - Nell'UE è la Commissione europea a decidere. Se conclude che gli aiuti del Baden-Württemberg vìolano le norme sugli aiuti di Stato dell'Accordo sull'energia elettrica, obbliga la Germania a recuperarli. Se la Germania non accetta la decisione, può impugnarla presso il Tribunale dell'Unione europea. L'ultima istanza d'appello è la Corte di giustizia europea (CGUE).
    - In Svizzera l'autorità di sorveglianza emana un parere sulla liceità degli aiuti del Cantone di Berna. Se giudica che contravvengono alle norme sugli aiuti di Stato dell'Accordo sull'energia elettrica, l'autorità esorta il Cantone a recuperarli. Se il Cantone non dà seguito all'esortazione dell'autorità di sorveglianza, quest'ultima può interporre ricorso all'istanza di ricorso competente del Cantone di Berna. L'ultima istanza d'appello è il Tribunale federale.
    - Grazie all'equivalenza dei due sistemi di sorveglianza degli aiuti di Stato, l'azienda elettrica dell'Oberland bernese e la sua concorrente del Baden-Württemberg possono operare su un piano di parità all'interno del mercato comune (mercato interno CH-UE).
- **Servizio pubblico:** un Cantone della Svizzera orientale intende realizzare un nuovo collegamento ferroviario regionale nell'interesse pubblico. Vorrebbe aggiudicare l'incarico direttamente, come è consuetudine nel trasporto regionale, senza cioè indire una gara d'appalto. Incerto se ciò sia ancora possibile con le nuove norme sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri, il Cantone annuncia questo progetto all'autorità di sorveglianza svizzera, che lo sottopone a un esame semplice. Nel suo parere l'autorità constaterà che le norme sugli aiuti di Stato non si applicano a questa fattispecie, perché il traffico puramente nazionale esula dal campo d'applicazione dall'Accordo sui trasporti terrestri. Il Cantone potrà quindi aggiudicare l'incarico direttamente, come previsto.